

Scosse di assestamento sulle imposte dirette del Trust

di [Ennio Vial](#)

Pubblicato il 20 Giugno 2018

Nel presente intervento illustriamo come, in tema di trust, si stia delineando un chiaro orientamento della Cassazione volto a sostenere la tesi secondo cui il passaggio dei beni dal disponente al trustee, non configurandosi come un atto a contenuto patrimoniale, non deve scontare le imposte di registro o di donazione in misura proporzionale

Imposte dirette del Trust - Introduzione

In questo periodo stiamo assistendo ad un proliferare di sentenze della Cassazione in tema di imposizione indiretta del [Trust](#).

In un precedente intervento abbiamo dato contezza della **sentenza n. 13626 del 30 maggio 2018** dove i giudici mostrano di scostarsi dalla linea interpretativa proposta nella oramai famosa Cassazione n. 21614/2016. La Suprema Corte, tuttavia, non ripudia il precedente intervento.

Questa sentenza deve essere valutata alla stregua di una leggera sbavatura, di una scossa di assestamento verso una interpretazione che, non solo richiama e si adegua alla sentenza n. 21614/2016, ma riconduce ad unicum l'interpretazione sulle indirette del trust, sia che si tratti di imposta di registro, sia che si tratti di imposta di donazione, creando quindi un continuum tra regime ante D.L. 262/2006 e regime successivo.



La coerenza con le vecchie ordinanze

La recente sentenza n. 13626 del 30 maggio 2018 (ud 4 maggio 2018)

[In un recente intervento abbiamo illustrato la sentenza in oggetto](#) dove la Cassazione ha mostrato di scostarsi dal suo nuovo orientamento della sentenza n. 21.614/2016, ritenendo che si debba sostenere la tesi delle Ordinanze del 2015, con l'unica eccezione rappresentata dal fatto che l'imposta di donazione non è dovuta in ipotesi di trust autodichiarato[1].

Rinviamo al precedente contributo per ulteriori approfondimenti, segnaliamo in questa sede come la Corte evidenzi l'esistenza di tre possibili tesi, che proponiamo nella successiva tabella, sostenendo di fare propria la seconda[2].

Tabella n. 1 – le tre tesi richiamate della sentenza n. 13626/2018		
Tesi 1	L'atto istitutivo di un trust non può essere annoverato tra gli altri atti a titolo oneroso.	Cass. 975/2018; Cass. 25.478/2015
Tesi 2	E' istituita una autonoma imposta che si calcola come l'imposta di donazione e che colpisce la creazione dei vincoli	Cass. 3737/2015
Tesi 3	Non esiste una autonoma imposta sui vincoli.	Cass. 21.614/2016

E' stato rilevato in dottrina come la sentenza abbia il pregio di fare salvi da imposta i vincoli di destinazione autodichiarati come il fondo patrimoniale[3].

Si tratta, ad ogni buon conto, di una tesi isolata e peraltro non del tutto in conflitto con quello che possiamo definire un vero e proprio orientamento della Cassazione.

La conferma delle vecchie t

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento